



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 377

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 giugno 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	54
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	57
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	58
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	61
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	»	77
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	78
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)</i>	»	82
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	83
<i>Plenaria</i>	»	83
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	85
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i>	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 96

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria**163^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1845) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 17 giugno.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ribadisce che le indicazioni del comitato tecnico-scientifico circa la data di svolgimento delle elezioni nel mese di settembre, sul presupposto che in quel periodo la situazione sanitaria sarà meno preoccupante, non possono essere estese anche ai cittadini italiani residenti all'estero. In alcuni Paesi, infatti, soprattutto in Sudamerica, l'emergenza è ancora in fase acuta.

Pertanto, con l'emendamento 1-*bis*.3 si prevede lo slittamento delle consultazioni elettorali sul *referendum* confermativo a una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da COVID-19. Segnala inoltre di aver sottoscritto, sul medesimo argomento, l'emendamento 1.251, a prima firma del senatore Nannicini, del Partito

democratico, a dimostrazione del fatto che il problema è avvertito in modo trasversale da diverse forze politiche.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) sottolinea che il proprio Gruppo ha presentato alcuni emendamenti riferiti alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, con lo scopo di rinviare la tornata elettorale per una serie di piccoli Comuni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1-*ter*.0.1, volto a garantire una situazione di parità tra i candidati alle elezioni regionali e alle suppletive di Camera e Senato, stabilendo l'ineleggibilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri in carica, poiché partirebbero da un'indubbia posizione di vantaggio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.2, volto a implementare la sperimentazione del voto elettronico proprio per gli italiani residenti all'estero: tale soluzione potrebbe consentire di superare la differente situazione epidemiologica a livello internazionale.

Segnala, quindi, l'ordine del giorno G/1845/4/1, con il quale si impegna il Governo a fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare nel caso che la riduzione di un terzo del numero di firme per la presentazione delle liste – prevista dall'articolo 1-*bis* – dia luogo a una cifra decimale. In tal senso, sono stati presentati anche gli emendamenti da 1-*bis*.11 a 1-*bis*.20, proponendo differenti soluzioni.

Il senatore PARRINI (*PD*), riguardo al voto degli italiani all'estero, non concorda con il senatore Pagano sulle difficoltà connesse al divieto di assembramento e al mantenimento delle distanze interpersonali, in quanto, come è noto, le operazioni di voto avvengono per corrispondenza.

Il sottosegretario VARIATI rileva che, per il voto degli italiani all'estero, vi sono alcune difficoltà organizzative, che sono all'attenzione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. Per esempio, sebbene il voto si svolga effettivamente per corrispondenza, bisognerà garantire che i plichi siano consegnati in Italia nei tempi previsti.

Invita i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/1845/1/1, in quanto spetta alla commissione elettorale comunale, ai sensi dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e non al Governo, il compito di spostare la sede delle sezioni. Propone quindi, al primo punto del dispositivo, di premettere le parole: «a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di»; inoltre, dopo la parola: «organizzando», si dovrebbe inserire l'inciso: «ove possibile». Il secondo punto del dispositivo, invece, dovrebbe essere riformulato come segue: «a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso».

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1845/2/1. Invita quindi i proponenti dell'ordine del giorno G/1845/3/1 a inserire – dopo

la parola: «provvedere» – l'inciso: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

Il parere è favorevole altresì sull'ordine del giorno G/1845/4/1. Riguardo all'ordine del giorno G/1845/5/1, è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

In assenza dei proponenti, il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa proprio l'ordine del giorno G/1845/1/1 e – accogliendo l'invito del Sottosegretario – lo riformula in un testo 2, *pubblicato in allegato*, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/2/1 è accolto dal Governo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno G/1845/3/1 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/4/1 è accolto dal Governo.

In assenza del proponente, i senatori GARRUTI (*M5S*) e MANTOVANI (*M5S*) fanno proprio l'ordine del giorno G/1845/5/1, che è quindi accolto come raccomandazione dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che non è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Dato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, comunica che riferirà in Aula sull'andamento dei lavori in relazione al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Non essendoci ulteriori richieste d'intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte, quindi, che alla scadenza sono pervenuti 83 emendamenti, pubblicati in allegato. Successivamente, sono pervenute alcune riformulazioni, nonché due emendamenti di carattere formale del relatore, tutti pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che reca disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, lo schema di decreto dà attuazione a due previsioni del decreto-legge:

– ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), definisce modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge;

– ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), definisce i criteri con i quali i soggetti, una volta individuati ai fini dell'inclusione nel perimetro, predispongono e aggiornano l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge.

Lo schema si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 reca un novero di definizioni utilizzate nel testo.

L'articolo 2 definisce i soggetti che esercitano funzioni essenziali e i soggetti che esercitano servizi essenziali. Nello specifico, un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti. Un soggetto eroga invece un servizio essenziale laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, an-

che ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

L'articolo 3 individua i settori di attività all'interno dei quali, in via prioritaria, saranno individuati i soggetti ai fini dell'inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tali settori sono individuati in: settore governativo, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanze, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali/lavoro. Sono altresì indicati i Ministeri competenti a individuare i soggetti, operanti in ciascun settore, inclusi nel perimetro.

L'articolo 4 stabilisce le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro, prevedendo una clausola di salvaguardia della specifica disciplina relativa agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007. In particolare, si prevede che le amministrazioni indicate all'articolo 3, in relazione ai settori di attività di competenza, identifichino le funzioni e i servizi essenziali che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Le medesime amministrazioni, inoltre, individuano le funzioni e i servizi essenziali per i quali, in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale sia ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime e li graduano sulla base di una scala decrescente. Individuano, infine, i soggetti che svolgono tali funzioni e servizi.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per la predisposizione, l'adozione e la successiva comunicazione agli iscritti dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro. L'elencazione dei soggetti è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Nello specifico, si prevede che le amministrazioni, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongano una lista di soggetti individuabili ai sensi dell'articolo 4 da sottoporre al CISR ai fini della formulazione della proposta al Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro è effettuata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

L'articolo 6 istituisce, a supporto del CISR tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, presieduto da un vice direttore generale del DIS e composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante per ciascuna delle due Agenzie (Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna), nonché da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare. Il CISR tecnico si avvale del tavolo interministeriale per l'esercizio delle funzioni istruttorie in materia di predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro e per ogni altra attività attribuita dal decreto-legge n. 105 del 2019 al CISR o al CISR tecnico.

L'articolo 7 definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Al riguardo, i soggetti sono tenuti a valutare l'impatto di un incidente sulle reti, i sistemi informativi e i servizi informatici, in termini sia di limitazione dell'operatività, sia di compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati. Sono oggetto di valutazione anche le dipendenze con altre reti, sistemi informativi e servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti.

L'articolo 8 disciplina ulteriormente le modalità di redazione degli elenchi dei beni di cui all'articolo 7. Stabilisce, in particolare, che l'architettura e la componentistica dei medesimi beni siano descritte conformemente a un modello predisposto e periodicamente aggiornato, sentito il CISR tecnico, dal DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati. Tale modello individua altresì le informazioni necessarie ai fini della trasmissione degli elenchi prevista dal successivo articolo 9.

L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

L'articolo 10, in tema di tutela delle informazioni, dispone che l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro e gli elenchi dei beni ICT siano sottoposti a idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È fatta salva l'adozione di misure di sicurezza previste in caso di attribuzione agli elenchi di classifiche di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007.

L'articolo 11 contiene una disposizione di carattere transitorio prevista a fini di coordinamento.

L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude avvertendo che, in sede di espressione del parere, occorrerà verificare la rispondenza dello schema di decreto con le norme primarie fissate dal decreto-legge n. 105 del 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1845
(al testo del decreto-legge)

G/1845/1/1 (testo 2)

COMINCINI, FARAONE, SBROLLINI, BONIFAZI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-bis del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificerebbe anche

come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di adottare le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G/1845/3/1 (testo 2)

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1812**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;*

b) *al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».*

1.1

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

GRIMANI, SUDANO

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

GARRUTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

GARRUTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,50 C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

GARRUTI

Al comma 9, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

1.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.17

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.18

CANTÙ, FREGOLENT, GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e favorire la socializzazione tra gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico.».

1.19 (testo 2)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire

la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-quater. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 13-bis è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.19

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.».

1.20 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

«5-bis.(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.20

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

”5-bis. (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l’ammontare delle tasse universitarie dovute per l’iscrizione ai corsi universitari per l’anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle tasse relative all’anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell’intero ammontare delle rette possono richiedere all’Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”».

1.21 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell’art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell’emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. (Canoni locazione «studenti fuori sede»). Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

''3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

1.22

ALESSANDRINI, SAPONARA, PITTONI, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».

1.23

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a

qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.25

GARRUTI

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:
«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

ROMEO, CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, URRARO, GRASSI, AUGUSSORI

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», inserire le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti».

1.27

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge».

1.28

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

- a)* l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;
- b)* la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c)* la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.29

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello svi-

luppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività termali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.34

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani,

incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.39

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello svi-

luppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.40

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.41

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, *club*, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale

e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.47

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;

b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;

c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.48

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e ai protocolli di sicurezza igienico-sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza igienico-sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.54

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.55

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in pre-

senza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.56

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con cadenza settimanale, riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.57

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati''.

14-ter. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

GARRUTI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.»

1.0.1

GRIMANI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

PAGANO, BERNINI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli

schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

2.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Province e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 10 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari allo 0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''7 per cento''».

2.0.16

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", sono inserite le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;
 - 2) la lettera *e*) è soppressa.».
-

2.0.21

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Stante la richiesta di un Gruppo, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

Tutti i proponenti dei subemendamenti all'emendamento 1.19 del relatore rinunciano all'illustrazione.

Il RELATORE esprime pareri contrari ai subemendamenti 1.19/1, 1.19/3, 1.19/4, 1.19/5, 1.19/6, 1.19/7, 1.19/8, 1.19/9, 1.19/13, 1.19/14, 1.19/17, 1.19/18 e 1.19/19; è favorevole ai subemendamenti 1.19/2, 1.19/10, 1.19/11, 1.19/12 e 1.19/22. Sui subemendamenti 1.19/15 e 1.19/

16 il parere favorevole è condizionato all'inserimento, dopo le parole «dichiarazioni o rettifiche», delle seguenti «idonee a riparare l'offesa».

Invita poi i proponenti del subemendamento 1.19/23 a riformularne il testo in senso sostitutivo dell'articolo 21 della legge sulla stampa, delimitandone l'oggetto alla competenza e prevedendo che «per i delitti di cui all'articolo 13 e all'articolo 57 del codice penale, commessi con il mezzo di testate giornalistiche di cui all'articolo 1 comma 2, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Dopo che i proponenti Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) e CALIENDO (*FIBP-UDC*) hanno respinto la riformulazione proposta, il parere sui subemendamenti 1.19/15 e 1.19/16 si intende contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 1.19/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), in sede di dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 1.19/2, esprime perplessità sulla previsione di una sanzione pari a 50.000 euro: essa ha natura estremamente afflittiva soprattutto in considerazione delle condizioni economiche del ceto giornalistico, per cui finirebbe addirittura con l'essere percepita come draconiana e peggiorativa rispetto a quella detentiva attualmente prevista.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide solo in parte le argomentazioni del senatore Caliendo: l'eliminazione della pena detentiva deve comunque esser compensata da una pena pecuniaria dotata di efficacia deterrente.

Posto ai voti, il subemendamento 1.19/2 è approvato a maggioranza dalla Commissione. Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi i subemendamenti 1.19/3, 1.19/4, 1.19/5, 1.19/6, 1.19/7, 1.19/8 e 1.19/9.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che l'emendamento a sua firma (1.19/5) non sia precluso dall'approvazione dei precedenti: esso pone rimedio alla previsione di un minimo edittale di pena, eccessivamente mite, contenuta nel subemendamento testé approvato, che finirebbe con il vanificare l'efficacia deterrente della sanzione penale. Ignorare queste considerazioni consentirebbe al giornalista di diffamare l'onore di un cittadino ed essere punito con una pena pecuniaria irrisoria nel minimo.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'emendamento del senatore Balboni non può più essere messo in votazione e gli suggerisce di ripresentarlo in Assemblea.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 1.19/10, 1.19/11 e 1.19/12, di contenuto identico, sono infine approvati dalla Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che l'effetto dell'abrogazione del comma terzo dell'articolo 13 della legge sulla stampa non sia stato adeguatamente ponderato.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare tale effetto, secondo quanto annunciato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

DIFESA (4^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI BRIGATA FORTUNATO DI MARZIO,
DIRETTORE DEL III REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA,
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO
N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EURO-
PEA)*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

294^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) richiama i rilievi già avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.53 e 1.0.1. Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sull'emendamento 1.2. Segnala quindi, sulla proposta 1.18 (testo 2), che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria formulata dal Governo sull'emendamento

1.53, che a suo avviso non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che la disposizione, avente carattere ordinamentale e autorizzatorio, è volta a dare al Presidente del Consiglio il potere di autorizzare la conclusione di convenzioni con strutture private al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta, consentendo la conclusione di convenzioni tra soggetti pubblici e strutture private, appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa notare che, in realtà, l'emendamento sembrerebbe limitare, più che rafforzare, i poteri di intervento del Presidente del Consiglio a supporto del regolare avvio dell'attività didattica, atteso che richiede la proposta del Ministero dell'istruzione e il concerto con la Conferenza unificata.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe necessario, in coerenza con le regole di contabilità pubblica, inserire nella proposta un riferimento alle risorse finanziarie cui attingere per la conclusione delle convenzioni, dal momento che la disciplina dei profili finanziari non può essere rimessa, in via esclusiva, a un atto non legislativo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione agli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, comunica che sono state presentate delle riformulazioni volte a superare eventuali criticità finanziarie.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiama i rilievi sollevati sulle proposte emendative relative all'articolo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA si pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi ovvero in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.3, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21. Sulla proposta 2.0.1, condivide la necessità di porre gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale ivi prevista a carico dei bilanci interni delle Camere. Non ha osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.0.12.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'avviso contrario manifestato dal Governo sull'emendamento 2.3, in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni, il quale, riferendosi alle fattispecie introdotte dal provvedimento in esame, non dovrebbe avere impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che la misura, comportando una modifica della distribuzione dei proventi, appare suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per i bilanci degli enti interessati.

A seguito di un ulteriore intervento sul punto della senatrice Pirovano, il PRESIDENTE ritiene opportuno accantonare l'esame del provvedimento per consentire un approfondimento istruttorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice CONZATTI (*IV-PSI*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.53, 1.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21.

Sull'emendamento 2.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica siano posti a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti fatta eccezione per le proposte 1.18 (testo 2), 2.3, 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), e 1.21 (testo 2), il cui esame resta sospeso.».

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) RUFA ed altri. – *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFA ed altri. – *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 giugno.

Il presidente BAGNAI informa che è pervenuto il prescritto parere della 5^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti, che sono già stati illustrati.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.2 e, insieme ai senatori Montani e Saviane, sottoscrive l'emendamento 1.1.

Si passa alla fase delle votazioni.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, pur manifestando perplessità in merito all'emendamento, nel rispetto del lavoro svolto in sede parlamentare, si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato, previa dichiarazione di astensione del senatore MARINO (*IV-PSI*).

Previa dichiarazione di voto astensione del senatore MARINO (*IV-PSI*), viene quindi posto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato, che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione, sottolineando peraltro che esso deriva direttamente dal parere della Commissione bilancio.

In dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice BOTTICI (*M5S*), che giudica positivamente la modifica dell'impianto del disegno di legge con la finalizzazione dell'istituto del 5 per mille per il finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio delle Forze di polizia e delle Forze armate e per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Per dichiarare il voto di astensione prende la parola il senatore MARINO (*IV-PSI*), secondo il quale l'attuale previsione normativa, oltre a generare confusione, potrebbe snaturare le specifiche e originarie finalità dell'istituto del 5 per mille.

Messo in votazione, l'emendamento 2.100 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARINO (*IV-PSI*), la Commissione conferisce quindi mandato al relatore, senatore Montani, a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'esame in sede redigente sugli articoli del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1443 e 1521, di cui si propone l'assorbimento, auto-

rizzandolo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e a richiedere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

In assenza della relatrice Drago, il presidente BAGNAI, di intesa con il senatore Fenu, attribuisce a quest'ultimo l'incarico di relatore.

Il senatore FENU (*M5S*) presenta una nuova proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che prevede, con riferimento alla prima osservazione, la sostituzione della parola «prorogare», con le altre: «di suggerire la proroga».

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di relazione del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876;

l'obiettivo dell'articolo 10, come chiarito anche in sede di audizione dalla Banca d'Italia, è quello di tener conto delle lacune emerse con le grandi crisi finanziarie del

2008 e del 2011, rafforzando conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento nei punti in cui i precedenti interventi, attuati con il Regolamento (CRR) del 2013, non avevano inciso. Tale obiettivo, di per sé condivisibile, potrebbe trovare un oggettivo ostacolo nel rilevante cambio di prospettiva imposto dalla crisi derivante dall'epidemia da Covid-19, anche per gli aspetti di gestione prudenziale;

in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera d), detta un criterio di delega specifico per esercitare la discrezionalità nazionale relativa all'identificazione dell'autorità deputata ad esercitare il potere – peraltro già previsto dalla normativa vigente – di aumentare, tra l'altro, i fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni garantite da immobili, se necessario per riflettere l'effettiva rischiosità del comparto. Si tratta evidentemente del riflesso della crisi finanziaria che identificava proprio nella garanzia degli immobili un possibile fattore di debolezza e di fragilità dell'intermediario creditizio; tuttavia alla luce del probabile indebolimento della capacità delle imprese di ripagare i prestiti e il possibile aumento dei crediti insofferenza, appare gravido di conseguenze considerare i prestiti alle imprese più rischiosi proprio perché garantiti da immobili, laddove le banche sono chiamate oggi ad ampliare il credito erogato. Pertanto l'introduzione di tale facoltà assegnata alla Banca d'Italia, che comunque assume l'obiettivo della stabilità degli intermediari quale scopo della vigilanza, potrebbe affievolire la capacità delle banche stesse di erogare credito e dunque la norma rischierebbe di avere un effetto prociclico;

tale approccio trova riscontro nella decisione della Commissione europea (Atto comunitario COM (2020) 310) di proporre una modifica al regolamento CCR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti e considerando altresì che, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, nonché per la concessione di maggiore flessibilità ai fini dell'introduzione graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale;

premessò inoltre che:

sempre in riferimento alla proposta della Commissione Europea di cui all'Atto comunitario 310, il regolamento CRR II ha introdotto un nuovo articolo 92, paragrafo 1 bis, che impone un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione della riserva era originariamente fissata al 1° gennaio 2022 ma, nel contesto della pandemia di Covid-19 e in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal Comitato di Basilea, la data di applicazione fissata all'articolo 3, paragrafo 5, del CRR II è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023 (articolo 2, paragrafo 2, della proposta);

risulta, dunque, rinviata la data di entrata in vigore di disposizioni sulla ponderazione del rischio per attività accantonate a fronte di prestiti, ovvero in materia di trattamento di prestiti garantiti da stipendi pensione;

tenuto conto che:

nell'ambito dei criteri definiti dal disegno di legge in esame all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca alcune modifiche da apportare alla normativa sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari disciplinati dal TUB (intermediari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica) e dal TUF (imprese di investimento e società di gestione del risparmio);

l'obiettivo di tale norma è quello di consentire il recepimento di alcune specifiche indicazioni contenute negli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee (*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions in the financial sector* di EBA, ESMA ed EIOPA) allo scopo di integrare opportunamente il perimetro delle partecipazioni cd. «qualificate» (ossia quelle che comportano il controllo, l'influenza notevole o il superamento di alcune soglie di capitale o di diritti di voto), la cui acquisizione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità di vigilanza;

all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca disposizioni non riconducibili alla direttiva oggetto del recepimento e consente di integrare e modificare una norma di rango sub-primario, come il decreto legislativo, facendo riferimento agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Sarebbe pertanto preferibile che fosse esplicitato il riferimento ai documenti che assumono la forma di Linee Guida con indicazione precisa.

Inoltre, occorrerebbe indicare con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

considerato che:

la direttiva 2019/879, che si intende recepire all'articolo 11, non modifica la sostanza e gli istituti di riferimento delle procedure di risoluzione degli enti creditizi, ma si pone in continuità normativa con l'indirizzo di adeguamento alla disciplina internazionale di assorbimento delle perdite, del requisito dei fondi propri delle banche e delle passività ammissibili al *bail-in*;

la tutela dei risparmiatori rimane punto centrale della normativa in oggetto, mostrando grande attenzione ad un tema estremamente delicato. Si è infatti introdotta una categoria di prodotti finanziari ammissibili al *bail-in* così da aumentare la capacità delle banche in caso di crisi e, in corrispondenza a ciò, sono stati rafforzati i limiti per la vendita al dettaglio di tali prodotti;

proprio perché la delega è ampia e lascia agli Stati Membri il compito di applicare le prescrizioni MIFID anche ad altri prodotti finanziari, si rende perciò opportuno precisare la portata dei criteri di delega e valutare la data di entrata in vigore rispetto alla data di emissione dei prodotti finanziari, in quanto occorre evitare che vi siano prodotti finanziari per i quali la tutela prevista non sia poi applicabile;

si ribadisce la convinzione che i prodotti sottoponibili a *bail-in* siano solo i prodotti finanziari emessi dopo il 2016;

si renderebbe perciò opportuno integrare tra i principi di delega degli articoli 10 e 11 criteri e indicazioni che derivino dalle recenti determinazioni assunte dall'Unione Europea in tema di CRRD, in relazione alle misure dirette a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid 19;

rilevato che:

il disegno di legge in esame non fa riferimento ad alcuni atti normativi europei rispetto ai quali si pone un'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale; per alcuni di essi ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che sono stati pubblicati successivamente alla stesura dello schema del disegno di legge. In particolare, non si fa riferimento ai seguenti atti normativi europei: (i) al regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni; (ii) alla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. *investment firms directive*, IFD) e al regolamento (UE) 2019/2033 (c.d. *investment firms regulation*, IFR); (iii) alla direttiva (UE) 2019/2162 e al regolamento (UE) 2019/2160 in materia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*); (iv) al regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

rilevato altresì che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di uso agevolato di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine, o perseguimento di determinati reati, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega,

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire la proroga al 2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, con particolare riferimento alle norme attuative dell'articolo 10, comma 1, lettera *d*);

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 1, lettera *g*), indicando con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo con i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2019/1153, che preveda, in via generale, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo di recepimento della menzionata direttiva, al fine di consentire l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle informazioni e analisi finanziarie nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente alle norme applicabili in materia di *privacy*, eventualmente con la previsione della garanzia di accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di altro tipo in misura proporzionale alle finalità perseguite dalla richiamata direttiva, così da assicurare il rispetto dell'assetto istituzionale e di competenze definito dall'ordinamento nazionale. Ciò, alla luce della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative già riconosciute alle autorità competenti in ordine alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati nonché dei meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il recepimento anche delle direttive non inserite nell'originario disegno di legge citate in premessa;

5) valuti la Commissione di merito l'attivazione di un meccanismo attraverso cui i fondi di *private equity* possano essere collocati, in quote molto parcellizzate, anche presso il risparmiatore e, conseguentemente, dando sempre priorità all'opzione nella quale è previsto l'obbligo del test di adeguatezza.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione n. 3-01511 della senatrice Corrado ed altri concernente il fondo bibliografico appartenuto a Palma Bucarelli, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano, nonché Direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna per un lungo periodo storico. Precisa, anzitutto, che sugli eventi antecedenti all'acquisizione di competenze da parte del Ministero in materia di tutela del patrimonio bibliografico non statale, in forza del decreto-legge n. 78 del 2015, competenze fino a quel momento esercitate dalle Soprintendenze Bibliografiche delle Regioni, non si hanno notizie certe e si può solo riferire quanto dichiarato dai vertici dell'Accademia di San Luca nelle comunicazioni scritte e in occasione dei ripetuti sopralluoghi effettuati a partire dal 2017.

Come correttamente ricordato, Palma Bucarelli, morta il 28 luglio 1998, era proprietaria di un ricco fondo bibliografico e di un archivio. Prima della sua morte donò all'Archivio centrale dello Stato il proprio fondo archivistico (l'atto di donazione e il versamento del materiale avvennero tra il febbraio e l'agosto del 1998) e – secondo quanto risulta dai documenti esibiti dall'Accademia di San Luca alla Soprintendenza Ar-

chivistica e Bibliografica del Lazio – dispose della sua biblioteca a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, di cui era membro.

Il 30 aprile 1998 scrive infatti al Presidente dell'Accademia, chiedendo di accettare la donazione della biblioteca, di riordinarla rapidamente e di metterla a disposizione degli studiosi, e si dichiara disponibile a effettuare il trasferimento del bene immediatamente dopo il perfezionamento della donazione. In quel momento, a detta della stessa Bucarelli, i libri si trovano in parte nella sua abitazione, in parte imballati in un garage e in una cantina ad essa sottostanti. Il 1° luglio 1998 il Presidente dell'Accademia accetta la donazione e resta in attesa di istruzioni per il trasporto dei volumi. Si può ipotizzare che il trasferimento fisico sia avvenuto poco dopo. Su richiesta della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, il 19 giugno 2018 l'Accademia ha esibito la corrispondenza sopra citata e una serie di allegati relativi all'avvio del contenzioso, nel 2002, con l'erede Anna Bucarelli.

Nei primi anni del Duemila è stata realizzata una prima ricognizione del fondo Palma Bucarelli, allora depositato presso la sacrestia della Chiesa dei SS. Luca e Martina, che ha portato alla compilazione di un *data base* (per circa 5000 volumi tra libri, opuscoli e riviste); il *data base* è stato messo a disposizione della Soprintendenza per i Beni Archivistici e Librari del Lazio (SAB) riservatamente, nel corso delle indagini, dal Reparto operativo dei Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC).

Acquisite ormai le competenze in materia di tutela del patrimonio bibliografico non statale, il 30 maggio del 2017 due funzionarie bibliotecarie effettuano un sopralluogo in qualità di ausiliarie di polizia giudiziaria del Comando carabinieri TPC – Reparto operativo – Sezione Archeologia, accompagnate dai Carabinieri Reparto operativo TPC e alla presenza dell'erede Bucarelli e del suo avvocato, presso il luogo in cui il fondo librario era conservato «da circa 20 anni». Il fondo, a detta delle funzionarie, presenta materiale di indubbio valore, con dediche di artisti e documentazione inserita nei volumi, ma anche vistosi ammaloramenti dovuti alla conservazione non idonea in un locale non adatto e all'interno di circa 150 scatoloni accatastati su una pedana; le funzionarie del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo constatano, inoltre, che «il materiale è stato immagazzinato senza un elenco né una inventariazione sommaria, elementi di base per la tutela di qualsivoglia materiale bibliografico».

L'8 gennaio del 2018 l'Accademia di San Luca comunica alla SAB del Lazio che, «per motivi di necessità e urgenza», il 4 gennaio 2018 è stato effettuato lo spostamento del Fondo dal deposito in cui versava «in condizioni di deteriorabilità e nell'impossibilità fisica di essere ispezionato, ad altro deposito, appositamente approntato (...), dove in condizioni di sicurezza sarà possibile, dopo un primo lavoro di pulitura, di ricollocazione in scatoloni adatti alla conservazione, avviare una puntuale ricognizione e verifica dell'intero contenuto del Fondo.».

Il 30 gennaio 2018 la SAB Lazio effettua un'ispezione presso il nuovo deposito e rileva: «il fondo – che risulta ancora custodito in scatole di grandi dimensioni e non è stato ancora inventariato – è stato spostato in due box contigui ... al fine di permettere un primo lavoro di pulitura, la ricollocazione in scatole adatte alla conservazione, la puntuale ricognizione e la verifica del contenuto. (...) I due box dove attualmente sono conservati i circa 200 colli contenenti materiale bibliografico risultano sufficienti per contenerli e in buone condizioni igieniche; si rileva tuttavia che, durante i mesi invernali, le temperature risultano parecchio rigide ... e l'umidità molto elevata (...). Da quanto visto e appurato lo stato di conservazione generale risulta meno drammatico rispetto alla precedente situazione e la maggior parte degli esemplari malridotti appare comunque sanabile con operazioni di pulitura e restauro. La situazione è comunque in via di consolidamento migliorativo». Si stabilisce dunque di continuare a monitorare il recupero e la selezione del materiale (per effettuare eventuali scarti) e di effettuare un nuovo sopralluogo a conclusione delle operazioni di recupero e dopo il trasferimento della raccolta nella sede dell'Accademia.

Il 21 marzo 2018 la Direzione generale Biblioteche, su richiesta del Comando Carabinieri TPC, chiede alla SAB Lazio se sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale sul Fondo Bucarelli, segnalando anche che lo stesso è oggetto di accertamenti nell'ambito di un procedimento penale avviato su impulso del Comando Carabinieri TPC.

Il 27 marzo 2018 la SAB Lazio risponde alla Direzione generale Biblioteche e al Comando Carabinieri TPC che è «in attesa di ricevere dall'Accademia di San Luca la documentazione comprovante la natura giuridica del Fondo stesso, se esso cioè sia pervenuto all'Accademia in qualità di donazione o deposito» e che, non appena la situazione giuridica sarà stata chiarita, si procederà con l'avvio del procedimento.

Il 28 marzo 2018 la SAB Lazio richiede all'Accademia nazionale di San Luca «la documentazione comprovante le modalità attraverso cui il Fondo Bucarelli è pervenuto in Accademia e ogni altro elemento utile a chiarire lo stato attuale di conservazione» e, dopo numerose sollecitazioni, il 19 giugno 2018 l'Accademia trasmette una «Relazione donazione Fondo Palma Bucarelli» con 6 allegati (A-F).

Lascia a disposizione della Commissione il contenuto della predetta Relazione, per un eventuale approfondimento conoscitivo.

Il 4 luglio 2018 la SAB Lazio trasmette alla Direzione generale Biblioteche e al Comando Carabinieri TPC la documentazione inviata dall'Accademia, relativa ai rapporti intercorsi tra Bucarelli e l'Accademia stessa, ravvisando che «non è ancora giunta a questa Soprintendenza notizia della conclusione delle operazioni di ricollocazione del materiale librario di Palma Bucarelli inscatolato e collocato presso il deposito dell'Accademia sito in via Filippo Bernardini 3, né è stato inviato alcun elenco del materiale funzionale alla valutazione della consistenza e dell'interesse del Fondo Bucarelli».

Dopo varie richieste per le vie brevi, il 28 agosto 2019 la SAB Lazio scrive all'Accademia per richiedere aggiornamenti sullo stato dei lavori sul fondo. L'Accademia risponde l'11 settembre 2019 comunicando che dal 16 settembre successivo sarebbe stata installata una scaffalatura compatta nel magazzino al piano terra della sede, per la sistemazione della parte del Fondo Bucarelli presente nei depositi di Via Filippo Bernardini.

Il 19 settembre 2019 la SAB effettua un sopralluogo ispettivo presso il deposito di via Filippo Bernardini e il 24 settembre 2019 impartisce all'Accademia dettagliate prescrizioni di salvaguardia sia del materiale bibliografico che di ulteriori «30 faldoni di materiale archivistico; a una prima sommaria ricognizione riconducibile all'attività di Palma Bucarelli come Sovrintendente della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Per tale materiale si prescrive di non alterare la disposizione attuale, in modo da permettere una successiva più puntuale valutazione del materiale recuperato. Sarà cura di questa Soprintendenza effettuare al più presto un sopralluogo presso la sede dell'Accademia al fine di valutare la consistenza e la qualità della porzione del Fondo Librario Bucarelli ivi conservato, funzionale all'avvio di dichiarazione di eccezionale interesse culturale della totalità del Fondo. Per tale motivo si ribadisce l'assoluta urgenza di provvedere alla ricongiunzione delle due parti del fondo in un unico luogo».

Il 28 ottobre 2019 la SAB effettua un sopralluogo ispettivo alla porzione del fondo Bucarelli conservato presso la sede dell'Accademia per valutarne la consistenza, verificare le condizioni dei locali adibiti alla conservazione del fondo e l'installazione di scaffalature idonee ad accogliere i volumi conservati presso il deposito di Via Filippo Bernardini, e il 12 novembre comunica all'Accademia l'esito dell'ispezione e le seguenti relative prescrizioni.

Il Fondo Bucarelli occupa un'intera parete all'interno di un magazzino situato al piano terra della sede dell'Accademia. I volumi, disposti all'interno di palchetti in numero di 1907 (come si evince dal registro topografico relativamente alla sezione FPB) sono stati catalogati con fondi erogati dalla regione Lazio e sono presenti sul sistema SBN. Il fondo è costituito da monografie a stampa, qualche edizione antica conservata in un armadio chiuso a chiave, cataloghi d'arte e di mostre, opuscoli, libretti relativi alla storia dell'arte. Vicino alla libreria sono collocate 12 scatole di cartone, contraddistinte dalla scritta «scarto Bucarelli»: all'interno è stato collocato il materiale che ai tempi dell'acquisizione del fondo era stato ritenuto non attinente con il resto della raccolta; all'interno di alcune scatole sono presenti circa 30 raccoglitori nei quali sono conservati opuscoli, miscellanee relative alla storia dell'arte che non sono stati oggetto di catalogazione.

A seguito della situazione riscontrata si prescrive di procedere ad una verifica puntuale del materiale non catalogato e di predisporre un elenco dettagliato dei volumi conservati presso il deposito di Via Filippo Bernardini prima che vengano inscatolati e trasportati in Accademia, in modo da avere informazioni precise sulla sua consistenza (ogni scatola dovrà essere

numerata e contenere all'esterno un elenco dettagliato con l'indicazione dell'autore, del titolo e dell'anno di edizione dei materiali all'interno), di realizzare nel più breve tempo possibile il trasferimento in Accademia dei materiali conservati presso il deposito di Via Filippo Bernardini, per scongiurare l'ulteriore degrado dei volumi, essendo state predisposte in Accademia strutture adeguate ad accogliere l'intero fondo.

L'Accademia è stata più volte contattata telefonicamente dalla SAB Lazio per chiedere aggiornamenti: l'ultima conversazione risale al 17 febbraio 2020.

La SAB Lazio ha in programma un'ispezione non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

La funzionaria bibliotecaria della SAB Lazio che sta seguendo la vicenda ha aggiornato più volte il Reparto operativo Carabinieri TPC in merito all'evoluzione della vicenda Bucarelli nei mesi di luglio e novembre 2019, e nel febbraio 2020.

Per comprendere quali interventi siano stati effettuati in passato sul fondo librario, il 28 agosto 2019 la SAB Lazio chiede alla regione Lazio di condividere la documentazione disponibile sul fondo Bucarelli. Il 10 settembre 2019 la regione Lazio risponde che «nell'ambito dei piani annuali 2006, 2008 e 2009 riservati agli Istituti Culturali iscritti all'Albo regionale, sono stati stanziati alcuni contributi all'Accademia nazionale di San Luca. Tali risorse erano destinate alla catalogazione in SBN del fondo [Bucarelli] e anche di altri fondi librari ... Questi contributi sono stati regolarmente rendicontati e le opere catalogate risultano presenti nel Polo SBN RMR».

Il 12 settembre 2019 la SAB richiede alla regione Lazio la documentazione relativa alla concessione dei finanziamenti all'Accademia di San Luca per il Fondo Bucarelli e il 22 novembre 2019 la regione Lazio comunica i contributi erogati all'Accademia nazionale di San Luca per la catalogazione del fondo librario Bucarelli e per altri fondi.

In merito ai rapporti con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e con l'Archivio centrale dello Stato, precisa che nel deposito della Galleria sono stati rinvenuti anche documenti archivistici di Palma Bucarelli e che il 20 settembre 2019 la SAB Lazio ha fatto richiesta di accesso all'Archivio Bucarelli presso Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e all'Archivio centrale dello Stato, per verificare la completezza del materiale rinvenuto con quello posseduto dalla Galleria e quello donato all'Archivio centrale dello Stato nel 1998.

Il 2 ottobre 2019 l'Archivio centrale dello Stato ha autorizzato a visionare il fondo archivistico donato da Palma Bucarelli la SAB Lazio, che ha successivamente effettuato un riscontro.

L'11 ottobre 2019 la Galleria ha comunicato alla SAB Lazio, che ha poi effettuato un riscontro, la presenza di un Archivio bioiconografico di materiali inerenti all'attività della Bucarelli come Direttrice.

Ribadisce che i fatti riferiti nelle premesse dell'atto parlamentare costituiscono avvenimenti accaduti antecedentemente all'acquisizione di

competenza sul bene da parte dello Stato, e sui quali il Reparto operativo del Nucleo TPC sta appunto conducendo indagini.

Dal 2017 ad oggi il MiBACT (Direzione generale Biblioteche e SAB Lazio) si è costantemente interessato della vicenda, curando, tra il 7 giugno 2017 e il 17 febbraio 2019, l'invio e la ricezione di oltre 25 atti formali e numerosi contatti telefonici nell'ambito del procedimento relativo.

In merito all'avvenuto perfezionamento del contratto di donazione di Palma Bucarelli all'Accademia nazionale di San Luca, precisa che, su richiesta della SAB Lazio, nel giugno 2019 l'Accademia ha esibito una corrispondenza tra Palma Bucarelli e l'Accademia stessa, in cui la prima manifesta la volontà di donare e la seconda di accettare la donazione, nonché la notizia di un successivo trasferimento del bene in locali dell'Accademia. Sono tuttora in corso ricerche volte ad accertare lo stato del bene.

In merito alle altre richieste, puntualizza che, per dar corso all'attività di tutela perseguita dal MiBACT fin dal 2017, è indispensabile che l'intera raccolta sia, quanto meno, sommariamente descritta: come segnalato nella relazione del primo sopralluogo effettuato dal MiBACT nel 2017, la parte di materiale in deposito è «senza un elenco né una inventariazione sommaria, elementi di base per la tutela di qualsivoglia materiale bibliografico».

Poiché i locali del deposito di Via Filippo Bernardini non presentano condizioni ambientali di accessibilità prolungata, in occasione delle ispezioni periodiche la SAB Lazio ha prescritto il trasferimento del materiale librario presso la sede di Palazzo Carpegna, con obbligo per l'Accademia di redigere un elenco sommario delle opere, contestualmente alle operazioni di inscatolamento funzionali al trasferimento stesso.

La SAB Lazio ha effettuato l'ultima ispezione presso la sede di Palazzo Carpegna il 28 ottobre 2019 per valutare lo stato di conservazione della porzione della raccolta Bucarelli ivi custodita e la sua catalogazione, e la possibilità di procedere rapidamente al trasferimento del restante materiale. Il 17 febbraio scorso, a ridosso dell'emergenza sanitaria che ha costretto l'Istituto alla chiusura, il Presidente dell'Accademia – nella già menzionata interlocuzione telefonica – ha comunicato che, entro i 15 giorni successivi, sarebbero state predisposte le scaffalature necessarie al rientro in Accademia della parte del Fondo depositata in Via Filippo Bernardini. Successivamente, dal 10 marzo, l'emergenza sanitaria ha comportato la chiusura dell'Accademia e la sospensione delle attività in presenza.

In conclusione, assicura che non appena i due nuclei librari e documentari saranno ricongiunti nella sede dell'Accademia di Palazzo Carpegna, sarà avviata l'istruttoria per il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse culturale della raccolta libraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La senatrice CORRADO (M5S), manifestata soddisfazione per la disponibilità del Ministero per i beni e le attività parlamentari e per il turismo a iniziare a rispondere alle numerose interrogazioni da lei stessa presentate, si dichiara soddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'intensa at-

tività svolta dal Ministero a partire dal 2017, ricorda tuttavia che il Fondo Palma Bucarelli era soggetto a vigilanza sin dal 1998 e che a suo tempo non si è proceduto alla compilazione di un elenco dei singoli beni e a una loro valutazione; parte di questo patrimonio di inestimabile valore è ora disperso in quanto gravemente danneggiato o finito sul mercato, come stanno appurando indagini in corso. Resta, a suo giudizio, non chiarita la natura pubblica o privata del fondo, con le conseguenti ripercussioni circa la possibile contestazione del reato di peculato, nel primo caso, o di «semplice» appropriazione indebita nel secondo. Si rallegra infine dell'intenzione di procedere alla dichiarazione di eccezionale interesse culturale della raccolta libraria.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01359 della senatrice Corrado ed altri sulla direzione del museo archeologico di Reggio Calabria. La competente Direzione generale Musei ha puntualmente riferito al riguardo, specificando che il nuovo Museo Archeologico Nazionale è stato inaugurato dopo sette lunghi anni di lavori e continui rinvii. La politica culturale dinamica e decisamente inclusiva condotta dal Direttore ha prodotto progressivi aumenti in numero e gradimento dei visitatori, trasformando completamente il Museo. Alla ricerca scientifica, alla conservazione e all'esposizione delle collezioni, tutte attività proprie dell'istituzione museale, si è affiancata la concreta collaborazione con istituzioni, enti e associazioni volta a promuovere e valorizzare la straordinaria ricchezza del territorio.

In pochi anni il Museo è divenuto spazio rappresentativo delle espressioni culturali più vivaci, non solo della città, ma di tutta l'area dello Stretto. Concerti, convegni, conferenze, mostre e degustazioni di prodotti identitari del territorio rendono oggi il Museo un luogo vissuto dalla comunità, ma anche uno spazio nel quale i turisti italiani e stranieri possano scoprire e apprezzare la complessità e la ricchezza della cultura calabrese. La nuova connotazione inclusiva ha portato a un aumento degli impegni istituzionali, sia all'interno che all'esterno del Museo, mentre progressivamente è diminuito il personale in servizio, ormai dimezzato rispetto all'organico previsto. La nomina di un collaboratore che potesse rappresentare la Direzione in momenti istituzionali ai quali il Direttore era impossibilitato a partecipare e per eventi previsti in orari in cui personale idoneo del Museo non era in servizio, è stata ritenuta dal Direttore una possibile soluzione funzionale al completamento dell'attività del Museo.

La stessa Direzione generale Musei ha tuttavia richiesto al Direttore del Museo l'annullamento, in via di autotutela, dell'incarico attribuito; incarico che è stato in effetti revocato già a dicembre dello scorso anno, compensando le casse del Museo di quanto dovuto per il lavoro svolto nelle poche settimane di attività. Circostanza, questa, che esclude ogni ipotesi di danno erariale.

Per quanto riferito all'inventariazione del patrimonio, autorizzata dalla Direzione generale Musei il 1° agosto dello scorso anno, è stato chiarito che il ritardo è dovuto all'assenza di un elenco completo dei beni con-

servati presso il Museo, così come dichiarato dal Funzionario Archeologo della Soprintendenza di Reggio Calabria responsabile del passaggio di consegna delle collezioni. Tale attività, che ha permesso l'istituzione del primo inventario digitale del Museo, affianca il riordino dei depositi e la valutazione del loro stato conservativo nel quadro della programmazione delle attività espositive e di restauro.

Per quanto riguarda l'archivio fotografico, esso è stato acquisito al Museo ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 43 del 2016 ed è in fase di riordino e di digitalizzazione. Per la prima volta è stata effettuata una ricognizione completa del patrimonio fotografico, con un computo analitico in vista del grande progetto di digitalizzazione promosso dall'Istituto centrale catalogo e documentazione (ICCD). L'accesso per la consultazione della documentazione, su richiesta, viene autorizzato agli altri Istituti (compresa la Soprintendenza) e agli utenti esterni, compatibilmente con le fasi di riordino. L'obiettivo sarà di rendere pubblico e accessibile l'intero patrimonio in formato digitale, consultabile anche via *web*.

Infine, rispetto all'asserita scomparsa di pezzi di collezione dal Museo di Reggio Calabria, alla competente Direzione generale Musei non risultano comunicazioni, ad eccezione di una denuncia fatta proprio dal Direttore del Museo nel 2018, sull'irreperibilità di due reperti bronzei del relitto di Porticello. Ad oggi non sono state segnalate novità da parte dei competenti organi giudiziari. Il Museo, nonostante le ricordate carenze di organico, cura con attenzione le collezioni e le altre funzioni museali.

La problematica del passaggio di consegne e gestione degli archivi, invece, è stata recentemente risolta sia con un accordo di gestione congiunta tra il Soprintendente per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ed il Direttore del Museo, a seguito di nota congiunta delle Direzioni generali Musei e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 27 febbraio 2020, sia di un recente accordo tra le predette Direzioni generali del 6 maggio 2020, attualmente in corso di perfezionamento.

La senatrice CORRADO (M5S) si dichiara non soddisfatta; premesso che le questioni oggetto dell'interrogazione non hanno carattere localistico, essendo rappresentative di difficoltà derivanti dalla cosiddetta riforma Franceschini, sottolinea come la nomina di un portavoce da parte del Direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, istituto dotato di autonomia, sia in violazione della legge, come è confermato dal successivo annullamento in autotutela del contratto. Cuore dell'interrogazione è la gestione del patrimonio del museo; in particolare, ribadisce che l'attuale Direttore trattiene nel museo, senza averne titolo, l'archivio storico fotografico dell'ex Soprintendenza archeologica della Calabria, la cui eredità documentale, grafica e fotografica spetta all'odierna Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio, attribuendone invece la titolarità al museo stesso. Stigmatizza il diniego opposto dal Direttore del museo all'accesso del personale della Soprintendenza all'archivio fotogra-

fico e ai depositi del museo, nonostante le ripetute richieste, per lo svolgimento di attività istituzionali da parte della Soprintendenza stessa e dell'Istituto centrale catalogo e documentazione e ritiene incomprensibile la riconferma del Direttore alla guida del Museo, valutando inattendibile la sua scheda di valutazione della *performance*.

Il PRESIDENTE ricorda che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea; propone di rinviare lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

Con l'assenso dell'interrogante, senatrice CORRADO (M5S) e del sottosegretario Anna Laura ORRICO, non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Lo svolgimento delle restanti interrogazioni è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 19,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, atto del Governo n. 181. Sarà inoltre esaminata, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina n. 53. La conclusione dell'audizione del ministro Franceschini sulle iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori dei beni e delle attività culturali, già programmata nella seduta di ieri, avrà luogo nella seduta che sarà convocata alle ore 8,30 di giovedì 25 giugno.

Prende atto la Commissione.

Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul settore della cultura, l'Ufficio di Presidenza ha concordato un primo elenco di audizioni, riservandosi di riesaminare altre richieste già pervenute e di integrare in un momento successivo detto elenco. Le audizioni, che saranno svolte in videoconferenza, saranno avviate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 19,30
(sospensione dalle ore 9,30 alle ore 18,30)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 giugno 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria**117^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore MOLLAME (M5S) illustra uno schema di osservazioni favorevoli in cui, dopo aver premesso che l'articolo 11 dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in tema di approvvigionamento di fattori produttivi nel settore agroalimentare, evidenzia che rientrano in tale ambito l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare, nonché il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari; sottolinea quindi che il ruolo strategico rivestito della filiera agroalimentare nazionale è stato significativamente confermato durante la recente emergenza epidemiologica e che il relativo approvvigionamento di fattori produttivi si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale.

Mette in rilievo, infine, il ruolo rivestito dal concetto di «sicurezza alimentare», intesa come necessità di verificare che nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, dopo aver rilevato che il provvedimento porta a conclusione un percorso in cui è stato coinvolto anche il precedente Governo.

La senatrice BITI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando il rilievo dato dal Governo alla filiera agroalimentare ed all'approvvigionamento dei fattori nel settore primario.

Anche il senatore DE BONIS (*Misto*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo rilevando l'attenzione dell'Esecutivo alla tematica dei controlli agroalimentari anche ai fini della sicurezza alimentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli (pubblicata in allegato) viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premessò che l'articolo 11 individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare;

considerato che rientrano in tale ambito l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare, nonché il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare;

rilevato che il ruolo strategico rivestito della filiera agroalimentare nazionale è stato significativamente confermato durante la recente emergenza epidemiologica;

ritenuto che l'approvvigionamento di fattori produttivi utilizzati nella filiera agroalimentare si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale;

ritenuto altresì che il concetto di «sicurezza alimentare» – intesa come necessità di verificare che nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo – riveste un ruolo di assoluto rilievo,

esprime osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DI ENERGIA LIBERA,
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 397 (RAZIONALIZZAZIONE, TRASPARENZA E STRUTTURA DI COSTO DEL MER-
CATO ELETTRICO ED EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)*

Plenaria

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO fa presente che, nelle more della valutazione delle indicazioni del Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sull'atto del Governo n. 162, il relatore Anastasi si riserva di completare l'istruttoria del relativo parere.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di delegazione europea (A.S. 1721), comunica, in qualità di relatore, che nella prossima settimana presenterà alla Commissione una proposta di relazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

188^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-01387 del senatore Taricco ed altri, il sottosegretario DI PIAZZA precisa che con il decreto n. 122 del 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha individuato gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi tra le società di emissione e gli esercizi convenzionabili. Un'apposita disposizione demanda il monitoraggio degli effetti del provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione. Successivamente all'adozione di tale decreto, la legge n. 56 del 2019 ha modificato il Codice dei contratti pubblici nella parte dedicata alla disciplina dei servizi di ristorazione, introducendo e disciplinando l'obbligo per le società emittenti di consegnare una garanzia fideiussoria agli esercizi convenzionati. Al fine di consentire il richiamato monitoraggio e di approfondire le questioni connesse alla modifica del regolamento vigente, il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre avviato un confronto con le amministrazioni competenti e con le principali associazioni di settore coinvolte, che, sospeso a causa dell'emergenza

sanitaria, sarà riavviato non appena possibile. In tale sede potrà essere approfondita la materia dei rapporti contrattuali intercorrenti tra stazione appaltante ed esercizi convenzionati.

Conclusivamente, il rappresentante del Governo ribadisce l'impegno dell'Esecutivo al dovuto approfondimento, al fine di agevolare le questioni sottese all'interrogazione.

Il senatore TARICCO (PD) replica dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita, con particolare riferimento alle linee d'azione prospettate dal sottosegretario Di Piazza. Suggerisce quindi al Governo di coinvolgere nel confronto avviato i rappresentanti delle società emittenti i buoni pasto e di trasmettere al Parlamento i dati risultanti dal previsto monitoraggio sugli esiti della disciplina regolamentare in materia.

La presidente MATRISCIANO dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire le riserve del proprio Gruppo, tanto sul merito del provvedimento quanto sul metodo seguito dal Governo, dichiara voto di astensione in ragione del recepimento, all'interno del parere, dei contributi forniti dagli esponenti dell'opposizione.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) ritiene che le osservazioni inserite nella proposta di parere, pur recependo alcuni spunti scaturiti dalla discussione, siano formulate in maniera non sufficientemente incisiva. Soggiunge che il Governo persevera nell'errore di non tenere nella dovuta considerazione l'apporto del Parlamento: a riprova di ciò, segnala che durante i lavori dell'Assemblea, nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio ha mostrato un atteggiamento irrispettoso, a suo giudizio, durante l'intervento del Presidente del Gruppo Forza Italia. Tanto premesso, dichiara voto di astensione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver evidenziato che lo schema di parere recepisce in maniera ineccepibile le indicazioni scaturite dal dibattito, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Dichiara a sua volta voto favorevole la senatrice PIRRO (*M5S*), sia in ragione dei contenuti del provvedimento, ritenuti del tutto condivisibili, sia in considerazione dell'apprezzabile lavoro svolto dal relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, appena conclusa.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, nell'arco delle prossime settimane, i seguenti argomenti: disegno di legge n. 913 (Faraone e altri), concernente «Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale»; disegno di legge n. 1519 (Castellone e altri), concernente «Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica dei medici»; disegno di legge n. 1660 (Cantu'e altri), recante «Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria»; disegno di legge n. 1715 (Castellone e altri), recante «Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118»; disegno di legge n. 1827 (Boldrini e altri), recante «Istituzione dello psicologo delle cure primarie» (quando assegnato); Doc. XXII n. 19 (Zaffini e altri), re-

cante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)».

In relazione agli atti summenzionati, la Presidenza si riserva di valutare le tempistiche di iscrizione all'ordine del giorno, nella cornice disegnata dall'Ufficio di Presidenza, avuto riguardo ai complessivi carichi di lavoro della Commissione, nonché di disporre i necessari abbinamenti a norma di Regolamento. La Presidenza ha inoltre registrato la richiesta, avanzata dai Rappresentanti dei Gruppi di opposizione, che il disegno di legge n. 1660 sia il testo capofila anche in presenza di eventuali provvedimenti concorrenti.

Si è altresì convenuto, quanto ai disegni di legge già *in itinere*, che saranno trattati prioritariamente, oltre al disegno di legge n. 867-B, i provvedimenti concernenti uso dei defibrillatori (per i quali si ritiene conclusa la fase delle audizioni), epilessia, infermiere di famiglia, disturbi alimentari e trasparenza in sanità (cd. *Sunshine act*), mentre sul disegno di legge in materia di *teaching hospital*, in corso d'esame presso le Commissioni riunite 7^a e 12^a, si svolgerà una valutazione per verificare le implicazioni, di merito e procedurali, derivanti dall'avvio della trattazione del predetto disegno di legge n. 1519.

Riguardo al tema dell'epilessia, si è concordato di fissare sin da ora termine per emendamenti e ordini del giorno – da riferire al testo base già adottato (disegno di legge n. 716, Errani e altri) – alle ore 12 di lunedì 29 giugno.

Si è convenuto, infine, che si tornerà a dedicare uno spazio tendenzialmente settimanale al sindacato ispettivo e che, sempre in tema di procedure informative, saranno portate avanti le indagini conoscitive sulle RSA e sul numero unico 112, ferma restando l'attenzione sull'evoluzione della situazione epidemiologica. Si valuterà, inoltre, se l'indagine conoscitiva sul numero unico 112 possa rappresentare la sede adeguata per istruire anche il disegno di legge n. 1715.

Il Presidente avverte, in conclusione, che nel corso della prossima settimana si darà la priorità agli argomenti già in trattazione nella corrente settimana e non conclusi (disegni di legge n. 867-B e n. 1441 e connessi, in sede redigente, e atti inerenti alla partecipazione dell'Italia alla UE, in sede consultiva).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione,

premessi che:

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha l'obiettivo di favorire il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, recando misure per la fase che va dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, in particolare, che le limitazioni alla circolazione cessano di avere effetto a decorrere dal 18 maggio 2020, per quanto concerne gli spostamenti all'interno del territorio regionale, e a decorrere dal 3 giugno per quanto concerne gli spostamenti interregionali, fatta salva la possibilità di adottare nuove limitazioni in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;

nello specifico, l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge in esame prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, siano svolte con modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il comma 14 dello stesso articolo prevede che le attività economiche, produttive e sociali, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali;

rilevato che la riapertura delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali devono necessariamente avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza, in modo da contenere la diffusione del COVID-19 e garantire la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti;

richiamato l'impegno del Governo, approvato dal Senato in data 9 giugno 2020, ad «aggiornare in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus* anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) è necessario che la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie e la ripresa delle attività di didattica frontale, quali requisiti fondamentali per rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti ed offrire pari opportunità di istruzione a tutti, contemplino l'adozione di modalità di prevenzione idonee a garantire le condizioni di mas-

sima sicurezza per tutti i fruitori degli istituti, quali studenti, docenti e personale scolastico, e siano coniugate con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento;

2) è necessario che, nel riavvio delle attività economiche, produttive e sociali, siano applicati criteri, metodologie e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti presso i quali si svolgono le medesime attività, che siano riconosciuti esclusivamente da soggetti e strutture preposti a certificarne e garantirne l'efficacia.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 136

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria**138^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere alla 14^a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Interviene la senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) la quale richiama l'attenzione su alcune previsioni del disegno di legge in titolo che ritiene di specifico interesse per la Commissione ambiente, quali in particolare l'articolo 5, relativo alla promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili, l'articolo 7, in materia di pratiche commerciali sleali e di rapporti tra imprese nella filiera agricola alimentare, e l'articolo 12, in tema di mercato interno dell'energia elettrica.

La senatrice passa quindi ad esaminare le problematiche sottese al recepimento della direttiva UE 2019/904, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica, evidenziando in particolare l'esigenza che il superamento dell'utilizzo della plastica monouso sia accompagnato da una specifica attenzione nella definizione della relativa fase

transitoria, in modo da tener conto delle peculiarità che contraddistinguono l'ambito in questione.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma innanzitutto sulle problematiche oggetto all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, sottolineando l'esigenza che la definizione degli obiettivi a livello di Unione europea – per quanto riguarda il tema della riduzione delle emissioni di CO₂ e in prospettiva il raggiungimento della neutralità climatica – avvenga tenendo conto anche dell'esigenza delle imprese di avere un quadro di riferimento certo che non può essere soggetto a cambiamenti continui. Le imprese hanno definito i loro piani industriali sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) – che prevede una riduzione delle emissioni di CO₂ del 30 per cento al 2030 – ed è, a suo avviso, opportuno che l'obiettivo non venga modificato e anticipato con modalità tali da creare problemi sia sul versante della pianificazione sia su quello della competizione con altre realtà industriali.

Da un diverso punto di vista va poi evidenziato come gli stessi obiettivi fissati nel PNIEC sul piano dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e su quello della riduzione del consumo di energia siano tali da risultare estremamente impegnativi e il loro raggiungimento potrà essere garantito solo attraverso interventi sia sul versante di una semplificazione degli *iter* autorizzativi sia su quello di una valorizzazione delle energie rinnovabili che non punti unicamente al fotovoltaico, ma che promuova in modo adeguato anche il geotermico, l'idroelettrico e l'eolico. A quest'ultimo proposito, con specifico riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Quarto nella seduta di martedì scorso in merito alla previsione di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 5, il senatore evidenzia come vi siano forme di produzione dell'energia idroelettrica che non sfruttano necessariamente la forza gravitazionale della caduta dell'acqua, con la conseguente esigenza di innalzare il livello di piena. Si tratta quindi di soluzioni tecnologiche che non presentano i problemi ai quali ha fatto riferimento il senatore Quarto e che andrebbero opportunamente incentivate.

Con riferimento all'articolo 12, il senatore ritiene che la definizione della disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, dell'accumulo, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici debba avvenire con estrema attenzione, tenendo conto anche dei riflessi della stessa rispetto all'equilibrio generale del sistema energetico. Più in particolare ritiene che debba comunque essere assicurata la partecipazione dei componenti di tali comunità al finanziamento degli oneri generali di sistema. A tale riguardo evidenzia come da un lato, in assenza di ciò, sui restanti utenti verrebbero a gravare, per questa voce, oneri via via crescenti e, dall'altro, come tale compartecipazione sia ragionevole, poiché le comunità energetiche in questione rimangono comunque integrate nel sistema energetico generale ed è quindi opportuno che contribuiscano allo stesso quanto meno sotto il profilo della compartecipazione ai predetti oneri generali.

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza di affrontare le problematiche in esame in una prospettiva di carattere generale che riconosca la centralità della dimensione ambientale nell'attuale contesto politico, economico e sociale.

Il senatore richiama quindi l'attenzione sulle previsioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui criteri di delega di cui alla lettera *a*).

Con riferimento invece all'articolo 12 sottolinea, poi, l'esigenza che la disciplina del mercato interno dell'energia elettrica assicuri la massima libertà di scelta del fornitore da parte dell'utente, in modo da assicurare la maggiore competitività possibile e avere così un effetto di «calmieramento» dei prezzi.

Dopo un breve intervento della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) che richiama con forza l'attenzione sulla necessità che l'Italia faccia passi avanti sulla strada dell'efficienza energetica e della semplificazione amministrativa, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica la relatrice FLORIDIA (*M5S*), la quale assicura fin da ora un'attenta valutazione delle osservazioni che perverranno ai fini della predisposizione della bozza relazione sul disegno di legge in titolo ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Interviene la correlatrice LA MURA (*M5S*) la quale, con riferimento al suggerimento avanzato dal senatore Arrigoni nella seduta di martedì scorso, ritiene inopportuno l'inserimento dello stesso nello schema di parere poiché la soluzione prospettata potrebbe risultare incompatibile con il quadro normativo comunitario in materia, con particolare riferimento alle previsioni contenute nella direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 18 giugno 2020

Plenaria
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,47.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Sull'ordine dei lavori

Sull'ordine dei lavori intervengono i deputati BARTOLOZZI (*FI*) e PAOLINI (*Lega*) nonché i senatori GRASSO (*Misto-LeU*) e CAMPAGNA (*M5S*), ai quali il PRESIDENTE rende precisazioni.

Audizione del dottor Antonino Di Matteo, Consigliere del CSM

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al Consigliere Antonino Di Matteo. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In se-

guito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il Consigliere DI MATTEO svolge una relazione sui colloqui intercorsi con il ministro della Giustizia Bonafede tra il 18 e il 20 giugno 2018, riguardanti la vicenda della sua mancata nomina al vertice del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Svolge altresì alcune considerazioni riguardo le conseguenze dell'emergenza sanitaria sull'esecuzione penale dei detenuti in alta sicurezza o sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, in parte secretati, i senatori GRASSO (*Misto-LeU*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), GIARRUSSO (*Misto*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*) nonché i deputati LUPI (*Misto-NCI-USEI-C!-AC*), CANTALAMESSA (*Lega*), BALDINO (*M5S*), MIGLIORINO (*M5S*), VERINI (*PD*).

Il Consigliere DI MATTEO fornisce i chiarimenti richiesti, parzialmente secretati.

Il PRESIDENTE, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 18,23.

Intervengono quindi, per formulare ulteriori domande, in parte secretate, il PRESIDENTE, i deputati FERRO (*FDI*), PAOLINI (*Lega*), TONELLI (*Lega*), ASCARI (*M5S*) e BARTOLOZZI (*FI*) nonché, ripetutamente, il senatore ENDRIZZI (*M5S*).

Il Consigliere DI MATTEO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20,41.

